Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° **ROMA - Sabato, 28 febbraio 1931 - ANNO IX** **Numero 49**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

*La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la **Libreria** dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:*

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Intern. P. D. Morândini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis ». F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso V. Eman. n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Inter. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Edit. Intern., via V. Eman. n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 63. — **Enna:** G. B. Buscemi — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. l'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Intern., via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele numeri 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Ficcadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9 — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace, v. D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C. via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82. — **Trento:** M. Disertori, v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini, n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 42. — **Vicenza:** V. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI: — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua — **Roma:** Biblioteca d'Arte: Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino,** via dei Mille 24.

Veggasi le norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni »

AVVISO di pubblicazione e spedizione di fascicoli della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno - tanto in edizione normale che in quella economica - che si è ultimata la spedizione dei fascicoli 2° e 3° del volume V - 1930, edizione normale, nonchè dei fascicoli 11°, 12° e 13° del volume IV - 1930, edizione economica.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione dei fascicoli suddetti dovranno essere inoltrati all'Ufficio della Raccolta leggi e decreti presso il Ministero della giustizia, palazzo di via Arenula - Roma, nel termine improrogabile di un mese dalla pubblicazione del presente avviso, avvertendo che trascorso detto termine, tali reclami non saranno più ammessi e che quindi i fascicoli, intempestivamente richiesti, non potranno essere forniti che a pagamento ed a cura dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

ERRATA-CORRIGE

Il R. decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 134, concernente l'approvazione dei ruoli organici di alcuni personali appartenenti al Ministero delle corporazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 febbraio 1931, n. 47, porta in calce, erroneamente, la data del 10 febbraio, mentre la data vera è quella del 16 detto mese, come risulta nel decreto originale.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia: Bollettino mensile di statistica agraria e forestale - Febbraio 1931-IX (Fascicolo 2).

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **388**.

LEGGE 8 gennaio 1931, n. **140**.
Approvazione dell'Accordo italo-norvegese concluso in Roma il 31 luglio 1930, mediante scambio di note, tra il Regio Ministero degli affari esteri e la Legazione di Norvegia, per l'abolizione della formalità del visto consolare sui certificati d'origine e sulle fatture commerciali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo italo-norvegese concluso in Roma il 31 luglio 1930, mediante scambio di note, tra il Regio Ministero degli affari esteri e la Legazione di Norvegia, per l'abolizione della formalità del visto consolare sui certificati di origine e sulle fatture commerciali.

Art. 2.

La presente legge avrà effetto dalla data che sarà fissata con ulteriore scambio di note tra i due Governi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GRANDI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rome, le 31 juillet 1930-VIII.

Monsieur le Chargé d'Affaires,

Par Votre Note d'aujourd'hui Vous m'avez fait connaître que le Gouvernement Royal de Norvège, désireux de favoriser les relations commerciales entre l'Italie et la Norvège, verrait avec plaisir la conclusion d'un Accord stipulant, à titre de réciprocité, les règles suivantes:

1. - Les certificats d'origine qui accompagnent les marchandises d'une des Parties contractantes destinées à l'autre son exemptés de la formalité du visa consulaire.

2. - Si, dans des cas exceptionnels, il se rende nécessaire d'exiger la légalisation consulaire des dits certificats, les deux Gouvernements s'engagent à exempter les dits certificats du payement des droits de légalisation.

3. - La même exemption aura lieu lors de la légalisation des factures commerciales pour les cas où une telle légalisation est requise.

4. - Le présent arrangement entrera en vigueur à une date qui sera établie par un succesif échange de notes.

5. - L'arrangement pourra être dénoncé à tout moment et demeurera exécutoire jusqu'au terme d'un délai de trois mois à compter du jour de sa dénonciation par l'une des Parties contractantes.

En réponse à la dite note j'ai l'honneur de Vous faire part que le Gouvernement Royal, également désireux de favoriser les relations commerciales entre l'Italie et la Norvège, accepte tout ce qui précède ainsi que la proposition que Votre Note d'aujourd'hui et la présent soient considérées comme un Arrangement passé à titre de réciprocité entre les deux Gouvernements sur la matière qui en forme l'objet.

En Vous accusant réception de la liste — jointe à Votre Note — des autorités norvègiennes autorisées à délivrer les certificats d'origine, je tiens, à mon tour, à Vous faire connaître qu'en Italie les certificats d'origine sont délivrés par les autorités ci-dessous indiquées:

a) Les Bureaux de Douane du lieu de sortie des marchandises;

b) Les « Consigli ed Uffici Provinciali dell'Economia » du lieu d'origine ou de production des marcandises.

Veuillez agréer, Monsieur le Chargé d'Affaires, les assurances de ma haute considération.

FANI.

Monsieur OVE C. L. VANGESTEN
Chargé d'Affaires de Norvège
ROME

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

LEGATION ROYALE DE NORVEGE

Rome, le 31 juillet 1930.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de porter à Votre connaissance que le Gouvernement Royal de Norvège, désireux de favoriser les relations commerciales entre la Norvège et l'Italie verrait avec plaisir la conclusion avec le Gouvernement Royal Italien d'un accord stipulant à titre de réciprocité les règles suivantes:

1. - Les certificats d'origine qui accompagnent les marchandises d'une des Parties contractantes destinéees à l'autre sont exemptés de la formalité du visa consulaire.

2. - Si, dans des cas exceptionnels, il se rend nécessaire d'exiger la légalisation consulaire des dits certificats les deux Gouvernements s'engagent à exempter les dits certificats du payement des droits de légalisation.

3. - La même exemption aura lieu lors de la légalisation des factures commerciales pour les cas où une telle légalisation est requise.

4. - Le présent arrangement entrera en vigueur à une date qui sera établie par un successif échange de notes.

5. - L'arrangement pourra être dénoncé à tout moment et demeurera executoire jusqu'au terme d'un délai de trois mois a compter du jour de sa dénonciation par l'une ou l'autre des Parties contractantes.

Je serai reconnaissant d'être informé si le Gouvernement Italien est d'accord sur ce qui précède et je me permets de proposer, dans ce cas, que cette note et la réponse que Vous voudrez bien me faire parvenir au nom du Gouvernement Royal d'Italie soient considérées comme un arrangement passé à ce sujet entre les deus Gouvernements.

Ci joint la liste des autorítés norvégiennes autorisées à délivrer les certificats d'origine.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

OVE C. L. VANGESTEN.

Son Excellence
Monsieur GRANDI
Ministre des Affaires Etrangères
ROME

LEGATION ROYALE DE NORVEGE

Pour les cas des certificats d'origine des marchandises sont exigés, les Autorités compétentes (le Ministère Royal des Finances et des Douanes) ont autorisé l'inspecteur des Douanes du lieu de sortie (voir liste ci-après) à delivrer de tels certificats sur la base des renseignement jugés nécessaires pour chaque cas.

Liste des bureaux competents pour delivrer les certificats d'origine

Halden	Brevik
Sarpsborg	Porsgrunn
Fredrikstad	Skien
Moss	Langesund
Orje	Kragerö
Kongsvinger	Risör
Hamar	Tvedestrand
Oslo: La Douane du chemin de fer	Arendal
	Grimstad
Oslo: la Douane centrale	Lillesand
Dröbak	Kristiansand S.
Drammen	Mandal
Holmestrand	Farsund
Horten	Flekkefjord
Tönsberg	Egersund
Sandefjord	Sandnes
Larvik	Stavanger

Skudesneshavn	Namsos
Kopervik	Mosjöen
Haugesund	Mo
Odda	Bodö
Bergen	Sandnessjöen
Florö	Narvik
Alesund	Svolwær
Molde	Harstad
Kristiansund N.	Tromsö
Röros	Hammerfest
Nidaros	Vardö
Levanger	Vadsö
Steinkjer	Kirkenes

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

Numero di pubblicazione 389.

REGIO DECRETO 29 gennaio 1931, n. 135.

Trasformazione del Consorzio universitario di Pisa in Consorzio interprovinciale per la Regia università e gli altri Istituti superiori di Pisa ed approvazione del nuovo statuto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1893, n. DCCXXXI (parte supplementare) con il quale il Consorzio universitario di Pisa venne eretto in ente morale e ne fu approvato lo statuto organico;

Visto il R. decreto 16 maggio 1900, n. CLXIII (parte supplementare) che apportò alcune modificazioni al R. decreto n. DCCXXXI predetto;

Vista la domanda 29 ottobre 1930 - Anno IX, del rettore della Regia università di Pisa, con la quale egli chiede l'approvazione di un nuovo statuto del Consorzio interprovinciale per la Regia università e per gli altri Istituti superiori esistenti in Pisa;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consorzio universitario di Pisa, eretto in ente morale con il R. decreto 30 dicembre 1893, n. DCCXXXI (parte supplementare) modificato dal R. decreto 16 maggio 1900, numero CLXIII (parte supplementare) e costituito con il concorso della Provincia, della Cassa di risparmio e del comune di Pisa, è reso interprovinciale a decorrere dal 1° gennaio 1930, per la partecipazione anche di Amministrazioni provinciali, Comuni, Consigli provinciali dell'economia, Casse di risparmio ed altri enti pubblici delle provincie finitime di Livorno, Lucca e Massa Carrara.

Art. 2.

Rimane ferma la durata del Consorzio per cinquant'anni a partire dal 30 dicembre 1893.

Art. 3.

Lo statuto, approvato e modificato con i Regi decreti richiamati all'art. 1, è abrogato.

In sua vece è approvato il nuovo statuto annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 305, foglio 116. — MANCINI.

Statuto del Consorzio interprovinciale per la Regia università e gli altri Regi istituti superiori di Pisa.

Art. 1.

Al Consorzio per l'Università e gli Istituti superiori di grado universitario della città di Pisa, istituito in Pisa per la durata di 50 anni a partire dal 30 dicembre 1893 con il concorso della Provincia, della Cassa di risparmio e del comune di Pisa, partecipano dal 1° gennaio 1930 anche le Amministrazioni provinciali di Livorno, Lucca e Massa Carrara, nonchè quelle comunali dei capoluoghi delle provincie stesse e di Carrara, i Consigli provinciali dell'economia delle quattro Provincie e altri enti che contribuiscono in maniera continuativa nella misura fissata all'art. 3.

Art. 2.

Il Consorzio ha per scopo di contribuire direttamente nel modo più opportuno al miglioramento degli studi di carattere universitario in Pisa e a renderli sempre meglio corrispondenti al loro fine, concedendo assegni per ingrandimento o costruzione di locali, per acquisto della loro suppellettile scientifica ed, eventualmente, per la istituzione di nuovi insegnamenti, o per incoraggiare ricerche di notevole interesse.

A tale scopo corrisponde annui contributi ed eventualmente assegnazioni straordinarie alla Università, alla Scuola di ingegneria, agli Istituti superiori di agraria e di medicina veterinaria, alla Scuola normale superiore ed alla Biblioteca universitaria, da iscriversi nei loro bilanci e da erogarsi dai loro Consigli di amministrazione, o dalla Commissione permanente della Biblioteca.

Art. 3.

La dotazione del Consorzio è costituita:

1° dallo stanziamento di L. 150.000 iscritte nel bilancio dell'Amministrazione provinciale di Pisa per sussidi a istituti e scuole di grado universitario;

2° dal concorso della Cassa di risparmio di Pisa nella misura di 1/10 degli utili netti di bilancio, purchè tale concorso non oltrepassi la metà degli utili annualmente erogabili in opere di beneficenza e di pubblica utilità;

3° dal contributo annuo di L. 150.000 che l'Amministrazione comunale di Pisa si è obbligata a corrispondere al

Consorzio universitario sino al termine dei 50 anni di cui all'art. 1;

4° dal contributo annuo di L. 50.000 dell'Amministrazione provinciale di Livorno;

5° dal contributo annuo di L. 50.000 dell'Amministrazione comunale di Livorno, col concorso di altri Comuni della Provincia e di altri enti locali;

6° dal contributo annuo di L. 50.000 dell'Amministrazione provinciale di Lucca;

7° dal contributo annuo di L. 50.000 dell'Amministrazione comunale di Lucca, col concorso di altri Comuni della Provincia e di altri enti locali;

8° dal contributo annuo deliberato dalle Amministrazioni comunali di Massa e Carrara e da quella provinciale omonima cumulativamente in L. 50.000, col concorso di altri Comuni ed enti della Provincia;

9° dal contributo annuo non inferiore a L. 10.000 per ciascuno dei Consigli provinciali dell'economia di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara;

10° da contributi di altri Comuni ed enti della provincie di Pisa e delle provincie finitime;

11° da lasciti, da volontarie oblazioni, continuative o no, di società e di privati cittadini.

Art. 4.

Il Consorzio è retto da un Consiglio di amministrazione costituito:

a) dal segretario federale provinciale del P. N. F., dal preside dell'Amministrazione provinciale, dal podestà e dal presidente della Cassa di risparmio di Pisa;

b) dai presidi delle Amministrazioni provinciali di Livorno, Lucca e Massa Carrara e dai podestà di Livorno, Lucca e Massa;

c) da tanti altri rappresentanti, uno per ogni L. 50.000 complessive sottoscritte, da eleggersi da Comuni ed enti che si impegnino a versare al Consorzio universitario una somma annua, eccettuati quelli di cui alla lettera *a*);

d) dal rettore e dai presidi di Facoltà della Regia università;

e) dai direttori della Regia scuola d'ingegneria e dei Regi istituti superiori di agraria e di medicina veterinaria, e della Regia scuola normale superiore.

Il rettore dell'Università è, di diritto, presidente del Consiglio.

Art. 5.

Il Consiglio, nei suoi membri elettivi, si rinnova per metà ogni due anni. I suoi componenti scaduti dall'ufficio possono essere rieletti.

Art. 6.

Il Consiglio compila entro l'ottobre il bilancio preventivo per l'anno avvenire e lo comunica agli enti che concorrono al finanziamento del Consorzio con stanziamenti non inferiori a L. 50.000, ed al Ministero dell'educazione nazionale.

Nel bilancio deve ogni anno essere iscritto un fondo di riserva a disposizione del Consiglio per far fronte ai bisogni straordinari presenti e futuri dell'Università e degli altri istituti o scuole di grado universitario in Pisa.

Art. 7.

Entro il mese di marzo di ogni anno il Consiglio approva il resoconto morale ed economico dell'anno precedente, del quale fa comunicazione identica a quella del bilancio preventivo.

Art. 8.

Il Consiglio si riunisce, oltre che per le due sedute ordinarie indicate agli articoli 6 e 7, ogni qualvolta ciò sia ritenuto necessario dal rettore presidente o venga richiesto dalla metà dei suoi componenti.

Delibera a maggioranza assoluta di voti con l'intervento di più della metà delle persone che ne fanno parte.

Le adunanze, se in seconda convocazione, sono valide con l'intervento di almeno cinque componenti del Consiglio, dei quali tre dovranno appartenere alle categorie indicate all'art. 4, lettere *a*), *b*) e *c*).

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno una Giunta esecutiva di cinque membri, presieduta dal rettore, la quale provvede agli affari di ordinaria amministrazione. Della Giunta debbono far parte almeno due consiglieri rappresentanti degli enti finanziatori.

Le deliberazioni della Giunta sono eseguite a cura del rettore il quale, nei rapporti coi terzi, ha la rappresentanza giuridica del Consorzio.

Art. 10.

Per la esecuzione del presente statuto è compilato dal Consiglio un regolamento speciale.

Art. 11.

Il servizio di cassa è fatto dalla Cassa di risparmio di Pisa. Le norme della gestione sono stabilite dal regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
GIULIANO.

Numero di pubblicazione 390.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 gennaio 1931, n. 139.

Aumento del contributo base da versarsi dai depositanti domande di privative industriali per la stampa delle descrizioni e dei disegni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 30 ottobre 1859, n. 3731;
Visto il R. decreto 29 luglio 1923, n. 1970;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2878;
Visto il R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1619;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la urgente ed assoluta necessità di adeguare il contributo da versarsi dai depositanti domande di privative industriali per la stampa delle descrizioni e dei disegni, al costo della stampa stessa;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il primo alinea dell'art. 2 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1619, è modificato come segue:

« All'atto del deposito della domanda di privativa industriale il depositante deve versare, in aggiunta alle tasse stabilite dalle vigenti disposizioni, la somma di L. 150 per contribuire alla spesa di stampa della descrizione e dei disegni ».

Il presente decreto entrerà in vigore un mese dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 305, foglio 121. — FERZI.

Numero di pubblicazione 391.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1930, n. 1938.

Modifica della composizione del Consiglio di amministrazione della Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1429, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1141, riguardante l'istituzione dell'ente « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale »;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta le necessità urgente ed assoluta di integrare il Consiglio di amministrazione del detto Ente con l'inclusione del presidente del Registro italiano navale e aeronautico;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato per le corporazioni e per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per la marina e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 5 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1429, è sostituito il seguente:

« Il Consiglio di amministrazione è composto di sette membri e cioè:

a) del presidente del Comitato progetti di navi;

b) del direttore generale della marina mercantile;

c) del direttore generale delle costruzioni navali e meccaniche;

d) del presidente del Registro italiano navale e aeronautico;

e) di un rappresentante dell'Unione costruttori navali italiani;

f) di due membri nominati dal Ministro per le comunicazioni.

« I membri di nomina ministeriale durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati ».

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — CIANO — — SIRIANNI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 305, foglio 120. — FERZI.

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1931.

Riduzione del prezzo di vendita dei preparati chinacei.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 161 e 165 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636;

Visto l'art. 41 del regolamento approvato con R. decreto 26 febbraio 1907, n. 61;

Visto il decreto Luogotenenziale 30 aprile 1916, n. 525;

Visto il R. decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1502;

Visti i decreti-legge 8 e 29 dicembre 1927, nn. 2258 e 2452;

Presi accordi col Ministro per l'interno:

Determina:

I prezzi di vendita dei preparati chinacei dello Stato sono stabiliti con effetto dal 1° marzo 1931 come segue:

a) Per la vendita al pubblico:

1° Bisolfato semplice od inzuccherato, da L. 550 a L. 475 al kg. e cioè L. 0,95 per ogni tubetto contenente gr. 2 di medicinale.

2° Idroclorato inzuccherato, e

3° Bicloridrato inzuccherato, da L. 750 a L. 675 al kg. e cioè L. 1,35 per ogni tubetto contenente gr. 2 di medicinale.

4° Soluzioni di bicloridrato, da L. 1100 a L. 1000 al kg. e cioè L. 0,50 per ogni fiala contenente gr. 0,50 di medicinale e L. 1 per ogni fiala contenente gr. 1 di medicinale.

5° Soluzioni di idroclorato con etiluretano, da L. 1300 a L. 1200 al kg. e cioè L. 0,60 per ogni fiala contenente grammi 0,50 di idroclorato e gr. 0,50 di etiluretano.

6° Tannato in cioccolatini da L. 650 a L. 600 al kg. e cioè L. 2,40 l'astuccio contenente gr. 4 di medicinale.

b) Per la vendita agli enti pubblici e privati che hanno per legge l'obbligo della gratuita distribuzione del chinino di Stato:

1° Bisolfato semplice od inzuccherato, da L. 500 a L. 450 al kg.

1° Idroclorato inzuccherato, da L. 700 a L. 625 al kg.

3° Bicloridrato inzuccherato, da L. 700 a L. 625 al kg.

4° Soluzioni di bicloridrato, da L. 1000 a L. 900 al kg.

5° Soluzioni di idroclorato con etiluretano, da L. 1200 a L. 1080 al kg.
6° Tannato in cioccolatini, da L. 600 a L. 550 al kg.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 febbraio 1931 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

(1168)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1931.
Sostituzione del commissario per l'amministrazione straordinaria della Cassa di risparmio di Pesaro.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967;
Veduto il decreto Ministeriale 8 luglio 1930, con il quale il cav. uff. ing. Emilio Venezian veniva nominato commissario per l'amministrazione straordinaria della Cassa di risparmio di Pesaro;
Vedute le dimissioni rassegnate dal predetto commissario gr. uff. Venezian con lettera del 14 febbraio 1931;

Decreta:

L'ing. Enrico Ceccolini è nominato commissario per la straordinaria amministrazione della Cassa di risparmio di Pesaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 febbraio 1931 - Anno IX

Il Ministro: ACERBO.

(1169)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1931.
Rappresentanza legale e firma degli atti dell'Istituto di liquidazioni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1832, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1153;
Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 26 dicembre 1930, numero 1693;
Visto il decreto del Capo del Governo 31 dicembre 1930, pubblicato il 15 gennaio 1931;
Visto il decreto Ministeriale 1° gennaio 1931, pubblicato il 29 detto mese;
Vista la deliberazione 2 febbraio corrente del Comitato direttivo dell'Istituto di liquidazioni con la quale si provvede in merito alla rappresentanza legale e alla firma degli atti dell'Istituto medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto Ministeriale 12 maggio 1928 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 stesso mese, n. 113, concernente la rappresentanza legale e la firma degli atti dell'Istituto di liquidazioni è abrogato.

Art. 2.

La rappresentanza legale e la firma degli atti dell'Istituto di liquidazioni, nonchè la facoltà di rilasciare o di rinnovare procure e deleghe, spettanti al presidente, vengono conferite anche ai membri del Comitato direttivo signori cav. di gr. cr. dott. Carlo Conti Rossini e gr. uff. Niccolò Introna congiuntamente, oppure, sempre congiuntamente, ai signori gr. uff. dott. Paolo Grassi e gr. uff. Niccolò Introna.

Roma, addì 20 febbraio 1931 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1931 - Anno IX
Registro n. 2, Finanze, foglio n. 157. — GUALTIERI.

(1182)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 86 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Anna Stuparich di Luca;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Trieste e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla signora Stuparich Anna del fu Luca e di Maria Scopinich, nata a Trieste il 22 dicembre 1901, residente a Neresine, di condizione insegnante, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Stuparich in « Stupari ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato alla interessata a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(450)

N. 56 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Schlechter Carlo di Edoardo;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del Comune di Pola e

all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Schlechter Carlo di Edoardo e di Giovanna Rumich, nato a Pola il 13 giugno 1894, residente a Lussinpiccolo, di condizione capitano marittimo, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Schlechter in « Scelleri ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Dulibic Silvia di Antonio e di Amalia Jurisic, nata a Dernis (Sebenico) il 16 aprile 1899 e della loro figlia Antonietta, nata a Sebenico il 19 agosto 1918.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 24 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(451)

N. 91 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Soccolich Antonio;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Neresine e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Soccolich Antonio del fu Michele e di Rucconich Maria, nato a Neresine il 4 luglio 1881, residente a Neresine, di condizione marittimo, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Soccolich in « Rocchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anche alla moglie Matcovich Augusta di Domenico e di Bracco Maria, nata a Neresine il 28 agosto 1891, ed ai figli, nati a Neresine: Antonio, il 16 gennaio 1916; Nicea, l'11 marzo 1917; Maria, il 19 ottobre 1918; Marino, il 4 dicembre 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 24 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(452)

N. 116 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Sabaz Francesco Giacomo;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Visinada e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Sabaz Francesco Giacomo del fu Pietro e di Giuseppina Prodam, nato a Visinada il 30 ottobre 1905, residente a Visinada, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Sabaz in « Saba ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anche alla moglie Lidia Petronio di Angelo e di Antonia Sabaz, nata a Visinada il 31 marzo 1904.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(453)

N. 116 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Sabaz Pietro fu Nicolò;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Visinada e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Sabaz Pietro fu Nicolò e della fu Flora Radin, nato a Visinada il 27 giugno 1875, residente a Visinada, di condizione negoziante, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Sabaz in « Saba ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anche alla moglie Giuseppina Prodam fu Angelo e fu Antonia Sartoretto, nata a Visinada il 27 agosto 1880 ed ai figli, nati a Visinada: Guglielmina, il 24 marzo 1901; Pietro, il 14 febbraio 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

N. 116 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Sabaz Nicolò di Pietro;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Visinada e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato:

Decreta:

Al signor Sabaz Nicolò del fu Pietro e di Giuseppina Prodam, nato a Visinada il 20 marzo 1904, residente a Visinada, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Sabaz in « Saba ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anche alla moglie Anna Diritti fu Antonio e di Francesca Giuricin, nata a Rovigno il 22 marzo 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: Leone Leone.

(455)

N. 989 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bosaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bosaz Giuseppe, figlio di Giovanni e di Antonia Medancich, nato a Gimino il 9 marzo 1897, e abitante a Lavarigo (Pola), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bosazzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Borina fu Antonio e di Lucia Radolovich nata a Lavarigo (Pola) il 31 luglio 1905 ed ai figli nati a Lavarigo (Pola): Antonio, l'8 febbraio 1925; Giovanni, il 9 agosto 1926; Albino, il 22 gennaio 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 novembre 1929 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: Roberto Rizzi.

(456)

N. 176 A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Anicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Anicich Francesco, figlio del fu Antonio e di Antonia Milassich, nato a Gallignana (Pisino) il 9 ottobre 1902, e abitante a Gallignana, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Anici »;

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla madre Antonia Milassich fu Antonio e fu Mattea Martinich vedova di Antonio Anicich, nata a Gallignana il 2 giugno 1870, al fratello Giovanni, nato a Gallignana il 26 dicembre 1910 ed alle sorelle nate a Gallignana: Maria, il 21 settembre 1907; Caterina, il 7 maggio 1915.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 novembre 1929 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: Roberto Rizzi.

(457)

N. 899 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Bresatz-Udovicich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Bresatz Maria ved. di Domenico, figlia del fu Giovanni Udovicich e della fu Francesca Bolcich, nata a Lindaro (Pisino) il 18 marzo 1859, abitante a Pola, Monte Rizzi n. 31, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Brezza-Udovici » (Brezza ved. Maria nata Udovici).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato alla interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 novembre 1929 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(458)

N. 880 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bencich » (Bencich-Klopich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencich (Bencich-Klopich) Gregorio, figlio del fu Matteo e della fu Maria Seez, nato a Gimino il 4 marzo 1876, e abitante a Pola (M. Serpo n. 28), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Marianna Kmet fu Antonio e di Maria Petrich, nata a Gimino l'8 marzo 1871 ed ai figli: Matteo, nato a Scattari il 9 novembre 1906 e Biagio, nato a Pola l'11 giugno 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 novembre 1929 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(459)

N. 876 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bencich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencich Giuseppe, figlio di ignoto e di Maria Bencich, nato a Ferlini (Sanvincenti) il 25 marzo 1897, e abitante a Peroi (Pola), n. 85, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Fosca Drusetich di Giuseppe e fu Antonia Salamon, nata a Batluc il 12 aprile 1895, alla figlia Maria, nata a Ferlini (Sanvincenti) il 21 novembre 1919, alla madre Maria Bencich fu Matteo e fu Giovanna Mosnia, nata a Bencici il 5 ottobre 1869, al fratello Giovanni, nato a Ferlini il 14 aprile 1906 ed alla sorella Rosa, nata a Ferlini il 23 agosto 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 novembre 1929 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(460)

N. 990 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bosaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bosaz Giovanni, figlio di Giovanni e di Antonia Medanich, nato a Gimino il 28 gennaio 1893, e abitante a Lavarigo (Pola), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bosazzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Lucasich di Giovanni, nata a Carnizza il 24 aprile 1899; ed ai figli nati a Lavarigo: Giovanni, il 24 ottobre 1925; Giuseppe, il 2 gennaio 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 novembre 1929 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(461)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Avviso di rettifica.

Nella pubblicazione del decreto in data 27 gennaio 1931, inserito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1931, riflettente il conferimento alle Sezioni e Sottosezioni del Consiglio nazionale delle corporazioni, delle attribuzioni e dei poteri propri delle Corporazioni, contemplate nell'art. 3 della legge 3 aprile 1926, n. 563, si riscontrarono alcune inesattezze, che si rettificano come segue: nella intestazione, in luogo di « Decreto Ministeriale » deve leggersi « Decreto del Capo del Governo »; inoltre nel titolo, penultima riga, e nella decretazione al secondo rigo, in luogo di « contemplati », deve leggersi « contemplate ».

(1181)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

Ufficio della Proprietà intellettuale

ELENCO n. 2/1931 degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica pubblicati per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4578.

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
9 gennaio 1930	Fratelli Carenini (Ditta), a Milano.	Manico adattabile a pale da carbone, badili, forche e simili (modello).	7891
25 » »	Leonardis Alberto, a Napoli.	Berretto sportivo (modello).	7892
12 febbraio »	Ditta A. Bonaccio, a San Giovanni Valdarno (Arezzo).	Bottiglie per acque gassose a pallina cadente con sole due virgole di arresto della stessa e senza strozzatura (modello).	7893
8 » »	Ditta Bianchini-Ferier, a Lione (Francia).	Stoffe di lusso in seta (disegno).	7894
8 » »	Ditta Bianchini-Ferier, a Lione (Francia).	Stoffe di lusso in seta (disegno).	7895
8 » »	Ditta Bianchini-Ferier, a Lione (Francia).	Stoffe di lusso in seta (disegno).	7896
8 » »	Ditta Bianchini-Ferier, a Lione (Francia).	Stoffe di lusso in seta (disegno).	7897
8 » »	Ditta Bianchini-Ferier, a Lione (Francia).	Stoffe di lusso in seta (disegno).	7898
8 » »	Ditta Bianchini-Ferier, a Lione (Francia).	Stoffe di lusso in seta (disegno).	7899
8 » »	Ditta Bianchini-Ferier, a Lione (Francia).	Stoffe di lusso in seta (disegno).	7900
8 » »	Ditta Bianchini-Ferier, a Lione (Francia).	Stoffe di lusso in seta (disegno).	7901
8 » »	Ditta Bianchini-Ferier, a Lione (Francia).	Stoffe di lusso in seta (disegno).	7902
8 » »	Ditta Bianchini-Ferier, a Lione (Francia).	Stoffe di lusso in seta (disegno).	7903
19 » »	Société Anonyme Soieries F. Ducharne, a Parigi.	Stoffe di lusso in seta (disegno).	7904
19 » »	Société Anonyme Soieries F. Ducharne, a Parigi.	Stoffe di lusso in seta (disegno).	7905
19 » »	Société Anonyme Soieries F. Ducharne, a Parigi.	Stoffe di lusso in seta (disegno).	7906
19 » »	Société Anonyme Soieries F. Ducharne, a Parigi.	Stoffe di lusso in seta (disegno).	7907
19 » »	Société Anonyme Soieries F. Ducharne, a Parigi.	Stoffe di lusso in seta (disegno).	7908
19 » »	Société Anonyme Soieries F. Ducharne, a Parigi.	Stoffe di lusso in seta (disegno).	7909
19 » »	Société Anonyme Soieries F. Ducharne, a Parigi.	Stoffe di lusso in seta (disegno).	7910
19 » »	Société Anonyme Soieries F. Ducharne, a Parigi.	Stoffe di lusso in seta (disegno).	7911
19 » »	Société Anonyme Soieries F. Ducharne, a Parigi.	Stoffe di lusso in seta (disegno).	7912
25 marzo »	Palma Vittoria vedova Carramusa, a Palermo.	Lumino con candelotto di cera (modello).	7913

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
1 aprile 1930	Soc. An. Italo Britannica Prodotti Clayton, a Genova.	Bottiglia per bevanda (modello).	7914
16 » »	Deveaux Ernest, a Boen s. Lignon (Loire) (Francia).	Paramenti per automobili (modello).	7915
8 » »	S. A. Fabbrica Nazionale Pizzi P. M. Dematteis & C., a Rivoli-Vica.	Pizzo di Barmen (disegno).	7916
8 » »	S. A. Fabbrica Nazionale Pizzi P. M. Dematteis & C., a Rivoli-Vica.	Pizzo di Barmen (disegno).	7917
18 » »	Allari Zaira, a Torino.	Cofanetto da lavori femminili (modello).	7918
26 » »	L. Desmarquest & Co., S. A., a Parigi.	Mattone ad elveoli (modello).	7919
29 » »	Noa Bernhard, a Berlino.	Manico in celluloide per ombrello (modello).	7920
29 » »	Noa Bernhard, a Berlino.	Manico in celluloide per ombrello (modello).	7921
29 » »	Noa Bernhard, a Berlino.	Manico imitazione malacca per ombrello (modello).	7922
17 maggio »	N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven (Olanda).	Apparecchio elettrico di illuminazione (modello).	7923
17 » »	N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven (Olanda).	Apparecchio elettrico di illuminazione (modello).	7924
17 » »	N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven (Olanda).	Apparecchio elettrico di illuminazione (modello).	7925
17 » »	N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven (Olanda).	Apparecchio elettrico di illuminazione (modello).	7926
19 novembre »	Girardini Vico, a Bologna.	Distributore di scatoline a parallelepipedo contenenti liquirizia (modello).	7927
2 giugno »	Priolo Giovanni, a Genova.	Insegna luminosa, a braccio tubolare (modello).	7928
31 maggio »	Soc. An. Fratelli Busnelli, a Monza (Milano).	Marocchino per cappelli (modello).	7929
2 giugno »	Thomas Ward & Sons Ltd., a Warrington, Lancaster (Gran Bretagna)	Lama per rasoi di sicurezza (modello).	7930
4 » »	Pellini Lia ved. Guarnieri, a Milano.	Spazzolino per denti smontabile e girevole (modello).	7931
4 » »	Pellini Lia ved. Guarnieri, a Milano.	Spazzolino per denti smontabile e girevole (modello).	7932
4 » »	Pellini Lia ved. Guarnieri, a Milano.	Spazzolino per denti smontabile e girevole (modello).	7933
6 dicembre 1929	Coronèo Giuseppina, a Cagliari.	Coppia di pupazzi in filo di ferro, lana e stoffa riproducenti i costumi d'Aritzo e di Fonni, per automobili, sopramobili ed applicazioni ad oggetti vari, come netta penne, puntaspilli, calendari, scatole per dolci e simili (modello).	7934
6 » »	Coronèo Giuseppina, a Cagliari.	Coppia di pupazzi in filo di ferro, lana e di stoffa, riproducenti i costumi di pescatori di Cagliari e Desulese, per automobili, sopramobili ed applicazioni ad oggetti vari, come netta penne, puntaspilli, calendari, scatole per dolci e simili (modello).	7935
5 novembre 1930	Staub Emil, a Berlino.	Colletto (modello).	7936
31 ottobre »	S. A. des Manufactures des Glaces et Produits Chimiques de St. Gobain, Cauny & Cirey, a Parigi.	Vetro stampato (modello).	7937
3 novembre »	Borla Piero, a Milano.	Struttura metallica per servizio di bicchierini per liquori da applicarsi al collo delle bottiglie (modello).	7938
18 » »	Caravita Arcangelo, a Bologna.	Avvolgitore per ondulazioni permanenti (modello).	7939
3 dicembre »	Scabia Luigi, a Bologna.	Bomboniera a uovo (modello).	7940

Roma, addì 17 gennaio 1931 - Anno IX

Il direttore: A. Jannoni.

(1183)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª pubblicazione). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 29).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	215650	230 —	Maneri *Maria-Grazia* fu Giorgio, minore sotto la p. p. della madre Perrone Angelina di Giovanni, ved. Maneri, dom. in Marineo (Salerno).	Maneri *Grazia-Cira-Maria* fu Giorgio, minore ecc. come contro.
»	47640 Littorio	250 —	Pulcini *Ildebrando-Giovanni-Emanuele* fu Filippo, minore sotto la p. p. della madre Del Ciappo Elvira fu Eugenio, ved. Pulcini, dom. in Oratino (Campobasso).	Pulcini *Giovanni-Ildebrando-Emanuele* fu Filippo, minore ecc. come contro.
3.50 %	581611	364 —	Gastaldi *Virginia-Rosina-Cesarina* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Leve Maria, ved. Gastaldi, dom. in Roma.	Gastaldi *Cesarina-Virginia-Rosina-Maria-Luigia* fu Luigi, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	478903	455 —	Traietto Leonardo, Emilia ed Anna fu *Giuseppe*, minori sotto la p. p. della madre *Viscussi* Ester fu Alessandro, vedova Traietto, dom. in Montecompatri (Roma); con usuf. a *Viscussi* Ester fu Alessandro, ved. di Traietto *Giuseppe*, dom. in Montecompatri (Roma).	Traietto Leonardo, Emilia ed Anna fu *Natale-Gaetano-Giuseppe*, minori sotto la p. p. della madre *Viscusi* Ester ecc., come contro; con usufr. a *Viscusi* Ester fu Alessandro, moglie di Traietto *Natale-Gaetano-Giuseppe*, dom. come contro.
3.50 %	583392	234.50	Figli nascituri di Du Bois Luigia fu *Pier-Maria* detto Enrico, ved. di Bianchini Angelo, dom. in Venezia, con usuf. vital. a Du Bois Luigia fu *Pier-Maria* detto Enrico ved. di Bianchini Angelo e con devoluzione a favore di Rizzo Maria fu Antonio moglie di Bianchini Pietro in mancanza della prole titolare.	Figli nascituri di Du Bois Luigia fu *Enrico* ved. ecc. come contro; con usuf. vital. a Du Bois Luigia fu *Enrico*, ecc. come contro.
»	588956	28 —	Intestata e con usuf. come la precedente; con devoluzione a Bianchini Giulia fu Angelo in caso di mancanza di nascituri titolari.	Intestata e con usuf. come la precedente; con devoluzione come contro.
3.50 % (1902)	8548	252 —	Carullo Anna fu Vincenzo, nubile, dom. in Napoli.	Carullo Anna fu Vincenzo, *minore sotto la p. p della madre Florinda Rinaldi fu Antonio*, ved. di Carullo Vincenzo, dom. in Napoli.
Cons. 5 %	323538	1.700 —	Eymard *Augusta* fu Lorenzo, moglie di Armandis Federico, dom. in Abbadia Alpina (Torino), vincolata.	Eymard *Maria-Augustina* fu Lorenzo, moglie ecc. come contro.
3.50 %	440438	49 —	Muller *Battista* di Carlo minore sotto la p. p. del padre, dom. in Intra (Novara).	Muller *Giovanni-Battista* di Carlo ecc. come contro.
»	468023	35 —		
»	511125	14 —		
»	534524	3.50		
»	535600	38.50		
Cons. 5 %	586614	2.840 —	Müller Giovanni Battista di Carlo, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. in Intra (Novara) vincolata.	Müller Giovanni-Battista di Carlo, dom. in Intra (Novara), vincolata.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % »	241100 291452	40 — 60 -	Filippelli *Teresina* fu Floriano minore sotto la p. p. della madre Filippelli Speranza, ved. di Filippelli Floriano, dom. in Guardia Sanframondi (Benevento).	Filippelli *Maria-Teresina* fu Floriano, minore ecc. come contro.
»	347120	160 —	Falciola Emilio fu *Ernesto*-Giacomo, minore sotto la p. p. della madre Manera Giulia fu Giovanni ved. di Falciola *Ernesto* Giacomo, dom. in Vogogna (Novara).	Falciola Emilio fu *Giacomo*, minore sotto la p. p. della madre Manera Giulia fu Giovanni, ved. di Falciola *Giacomo*, dom. come contro.
»	146364	75 —	Franceschetto *Rosina* fu Angelo minore sotto la tutela di Ramin Angelo fu Pasquale, dom. in Veggiano (Padova).	Franceschetto *Maria-Rosa* fu Angelo, minore ecc. come contro.
Cons. 5 % Littorio	25945	45 —	Colombo Carlo fu *Carlo*, minore sotto la p. p. della madre, Masetti Teresa fu Carlo, ved. Colombo, dom. in S. Giorgio su Legnano (Milano).	Colombo Carlo fu *Ambrogio*, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 24 gennaio 1931 Anno IX.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(224)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 45.

Media dei cambi e delle rendite

del 26 febbraio 1931 - Anno IX

Francia	74.84	Oro	368.46
Svizzera	367.95	Belgrado	33.63
Londra	92.781	Budapest (Pengo)	3.33
Olanda	7.672	Albania (Franco oro)	367.25
Spagna	196.25	Norvegia	5.105
Belgio	2.666	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.542	Svezia	5.112
Vienna (Schillinge)	2.685	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.61	Danimarca	5.105
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	72.35
Peso Argentino Oro	14.25	Rendita 3.50 % (1902)	67.25
Peso Argentino Carta	6.255	Rendita 3 % lordo	42.825
New York	19.096	Consolidato 5 %	82.175
Dollaro Canadese	19.09	Obblig. Venezie 3.50 %	79.825

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a sette posti di elettrotecnico aggiunto in prova delle imposte di produzione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Visto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46;

Visto il R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, col quale sono stati approvati i nuovi ruoli per il personale finanziario;

Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 684, che disciplina le norme per l'assunzione del personale nei ruoli dei gruppi *A*, *B*, *C*, degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Ritenuto che agli effetti del reparto previsto dall'art. 45 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684, sono stati accantonati tutti i posti vacanti nel ruolo del personale tecnico delle imposte di produzione;

Vista la legge 30 dicembre 1929, n. 2201;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a sette posti di elettrotecnico aggiunto in prova delle imposte di produzione al quale possono essere ammessi:

1° gli agenti subalterni invalidi di guerra di qualsiasi ruolo, eccetto quello ferroviario, i quali siano forniti di uno dei diplomi indicati nel successivo art. 5, o altrimenti abbiano esercitato almeno per un anno, alla data del 30 dicembre 1929 attribuzioni proprie del personale del gruppo C e inoltre siano dal proprio Consiglio di amministrazione giudicati meritevoli di parteciparvi;

2° i dipendenti statali che alla data del 18 dicembre 1930 si trovino in possesso di uno dei titoli di studio richiesti dal presente decreto ed appartengano alla stessa data a ruoli del personale subalterno delle Amministrazioni dello Stato, considerate nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni, comprese quelle aventi ordinamento autonomo;

3° il personale che alla data del 18 dicembre 1930 si trovi in possesso di uno dei titoli di studio prescritti dal presente decreto e che presti ininterrotto servizio almeno dal 31 dicembre 1928 presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista od altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che eserciti alla stessa data del 18 dicembre 1930 le funzioni proprie di elettrotecnico aggiunto.

Possono inoltre essere ammessi al concorso anche quelli fra gli aspiranti di cui ai numeri 2 e 3 del presente articolo che, pur essendo sprovvisti del titolo di studio prescritto, esercitino almeno dal 18 dicembre 1928 attribuzioni proprie del personale della carriera suindicata e siano dal proprio Consiglio di amministrazione giudicati meritevoli di parteciparvi.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età fissato dagli ordinamenti in vigore.

Art. 2.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una orale e si svolgeranno in base al programma annesso al presente decreto.

Art. 3.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni 6 e 8 giugno c. a. In relazione al numero dei concorrenti l'amministrazione si riserva di disporre con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* almeno 15 giorni prima della data degli esami che le prove scritte, oltre che a Roma, abbiano luogo anche in alcune od in tutte le altre sedi indicate nell'art. 8 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Le prove orali avranno luogo in Roma presso la Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette in giorni da stabilirsi.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, scritte di tutto pugno dagli aspiranti, su carta bollata da lire 5 dovranno essere presentate all'ufficio presso il quale il candidato presta servizio non oltre il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I capi degli uffici cureranno il sollecito invio delle domande al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e imposte indirette) dopo di aver apposta su ciascuna di esse la data di presentazione.

Con riferimento alla riserva di cui al precedente art. 3 nelle domande gli aspiranti dovranno designare la sede presso la quale eventualmente intenderebbero sostenere le prove scritte.

Le domande non documentate o insufficientemente documentate o corredate da documenti irregolari saranno respinte agli interessati: esse saranno ammesse se regolarizzate nel termine stabilito. Saranno altresì respinte le domande non presentate nel termine prescritto. Con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile potrà essere negata l'ammissione al concorso.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti stesi sulle competenti carte bollate e debitamente legalizzati:

1° copia dell'atto di nascita da cui risulti che, alla data del presente decreto, l'aspirante ha compiuto il 18° anno di età;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato generale negativo del casellario giudiziale;

4° certificato negativo di procedimenti penali pendenti;

5° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune nel quale l'aspirante risiede da un anno, e in caso di residenza di minore durata, altro certificato rilasciato dal podestà o dai podestà delle precedenti residenze nell'anno;

6° certificato medico rilasciato da un ufficiale medico in servizio attivo permanente del Regio esercito o della Regia marina, o della Milizia volontaria nazionale, da un medico provinciale, o anche per giustificate circostanze, dal medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione fisica, questa dovrà essere specificatamente menzionata nel certificato medico, con dichiarazione che non menoma l'attitudine fisica all'impiego pel quale concorre.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° certificato o altro documento dal quale risulti che l'aspirante ha ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento.

Ai fini dell'applicazione dei criteri preferenziali stabiliti per il caso di parità di merito dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, i candidati che siano reduci di guerra dovranno corredare le istanze della copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle eventuali benemerenze militari.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza. A corredo della domanda i candidati dovranno inoltre unire lo stato di famiglia;

8° originale o copia autentica di diploma di licenza da scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure di diploma di licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro Regie o pareggiate.

Sono validi ai fini dell'ammissione al concorso i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Sono altresì ammessi i corrispondenti titoli rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico;

9° fotografia recente del candidato con la firma di lui e con dichiarazione del notaio o anche del podestà che comprovi la identità della persona, quando il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario.

I requisiti richiesti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno dagli aspiranti essere posseduti non oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente articolo dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi a quella del presente bando.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che fanno parte del personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 4, 8 e 9 del precedente articolo insieme a copia dello stato di servizio rilasciata dal competente capo ufficio.

Quelli fra i detti concorrenti che non siano provvisti di uno dei titoli di studio prescritti, ma che per l'articolo 1 del presente decreto abbiano titolo a partecipare al concorso, dovranno unire alla domanda apposito certificato da rilasciarsi dal competente capo di ufficio da cui risultino specificate le qualità dei servizi cui vennero addetti per i periodi di tempo indicati nel citato art. 1.

Il personale straordinario che abbia diritto a prender parte al concorso, sia o non provvisto del titolo di studio prescritto, dovrà unire all'istanza un certificato da rilasciarsi dal competente Capo di ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, la data di inizio, la durata e la qualità del servizio.

Per detto personale straordinario il competente capo ufficio unirà altresì un rapporto informativo dal quale risulti il criterio

sommario circa l'operosità, la diligenza, la disciplina, la condotta pubblica e privata nonchè il sentimento nazionale del candidato.

Art. 7.

I concorrenti i quali alla data del presente decreto si trovassero sotto le armi per obblighi di leva, potranno esibire invece dei documenti di cui ai numeri 5, 6 e 7 un certificato rilasciato in carta da bollo dal Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 8.

Non è consentito far riferimento a documenti presso altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero delle finanze, salvo per il titolo originario di studio, di cui si deve, in ogni caso produrre un certificato con l'indicazione precisa dell'Amministrazione presso la quale si trovi il titolo originale.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice da nominarsi con decreto Ministeriale sarà costituita ai sensi dell'art. 33 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Art. 10.

Per quanto concerne le formalità inerenti allo svolgimento delle prove saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e quelle dell'art. 9 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Art. 11.

La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali abbiano superato le prove di esame in base alle votazioni riportate dai candidati e con l'osservanza del disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

In base alle risultanze degli atti della Commissione il Ministro riconosce la regolarità degli esami ed approva la graduatoria.

Art. 12.

Sugli eventuali reclami da prodursi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero delle finanze, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 13.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite con decreto Ministeriale, tenute presenti le proporzioni e le modalità dell'art. 3 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 5 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, saranno esonerati dal servizio di prova e nominati elettrotecnici aggiunti.

Art. 14.

Durante il periodo di prova, che non potrà essere inferiore a sei mesi, sarà corrisposto ad ognuno l'indennità mensile consentita dalle disposizioni vigenti con l'eventuale osservanza del disposto dell'art. 7 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Art. 15.

Dopo ultimato con esito favorevole il periodo di prova prescritto, gli elettrotecnici aggiunti in prova saranno nominati elettrotecnici aggiunti con obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà fissato e nelle sedi che verranno loro assegnate.

Le nomine in ruolo saranno conferite senza alcun effetto retroattivo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 febbraio 1931 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI.

Prove scritte.

Parte prima:

Componimento in lingua italiana.

Parte seconda:

Relazione sopra tema dato circa un impianto elettrico a corrente continua od alternata.

La relazione dovrà essere corredata da un disegno schematico del quadro di manovra, degli apparecchi di misura della corrente e delle linee di distribuzione.

Prove orali.

Parte prima:

a) Meccanica elementare e tecnologia meccanica. Definizioni generali e unità fondamentale di meccanica elementare. Macchine semplici. Movimenti dei corpi. Lavoro meccanico. Sistema di misura C. G. S. Cenni sulla proprietà del vapore acqueo, sulle caldaie e sulle motrici a vapore. Cenni sui motori idraulici e sui motori a scoppio.

b) Metalli impiegati nell'industria e negli impianti elettrici. Caratteri e prove che permettono di riconoscere la bontà dei metalli. Macchine utensili per la lavorazione dei metalli. Unione dei metalli fra di loro.

N. B. — Si intende che il concorrente dovrà dar prova di conoscere la geometria piana e quella solida e il significato delle funzioni di trigonometria che servono nelle misurazioni sulle correnti alternate.

Parte seconda:

Elettricità.

1. Sistema elettro-magnetico C.G.S. Fenomeni fondamentali e definizioni relative alla corrente elettrica. Unità pratiche. Leggi di Ohm e di Kirchoff. Lavoro e potenza della corrente. Legge di Joule.

2. Magnetismo ed elettro-magnetismo. Definizioni ed unità relative. Proprietà magnetiche del ferro, della ghisa e dell'acciaio. Isteresi. Induzione elettro-magnetica. Legge di Lenz. Correnti di Foucault.

3. Dinamo e corrente continua. Loro parti essenziali. Funzionamento. Descrizione di qualche tipo. Rendimento.

4. Correnti alternate. Nozioni e fenomeni generali. Definizioni varie che ricorrono nello studio di queste correnti. Alternatori monofasi. Loro parti essenziali. Funzionamento. Descrizione di qualche tipo. Rendimento.

Correnti bifasi, trifasi e polifasi. Generatori industriali di queste correnti.

5. Motori elettrici a corrente continua ed alternata.

6. Accumulatori: loro funzionamento. Fenomeni alla carica ed alla scarica. Rendimento. Loro impiego negli impianti elettrici.

7. Illuminazione elettrica. Nozioni sui diversi tipi di lampade ad incandescenza nel vuoto o in gas inerte, ad arco ed a gas rarefatti. Nozioni sulle principali grandezze fotometriche e sui vari tipi di fotometro. Dati pratici sul consumo unitario.

8. Apparecchi di misura industriali per corrente continua ed alternata. Principi sui quali si fonda il loro funzionamento. Contatori. Descrizione di qualche apparecchio di misura. Verifica degli apparecchi.

9. Trasporto e distribuzione dell'energia elettrica. Sistemi industriali in uso. Misure sugli impianti elettrici. Trasformatori di corrente. Loro rendimento.

N. B. — Nella prova orale il concorrente sarà invitato ad eseguire qualche esperimento con istrumenti di misura.

Parte terza:

Gas - Luce.

Cenni sul modo di produzione e distribuzione del gas e contatori relativi. Dati pratici sugli apparecchi di illuminazione più in uso. Nozioni sulle disposizioni legislative e regolamentari in vigore per l'applicazione della tassa sul consumo del gas-luce e dell'energia elettrica.

Il Ministro: MOSCONI.

(1180)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.